



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

CONSIDERATO che

- l'art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone l'applicabilità delle misure straordinarie ivi previste nel caso in cui sia stata emessa dal prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di: a) garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali; b) salvaguardare i livelli occupazionali c) tutelare l'integrità dei bilanci pubblici;
- la *ratio* della norma risiede nel contemperamento dell'esigenza di impedire ogni possibile prosecuzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'esecuzione del contratto e della necessità di arginare le ripercussioni negative sul piano economico e sociale;
- dalle risultanze delle attività istruttorie e investigative svolte dalla Prefettura di Milano è emerso un quadro indiziario complessivo dal quale *"deve ritenersi attendibile l'esistenza di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rilevatori di concrete connessioni con la criminalità organizzata tali da condizionare le scelte dell'impresa in questione"*;
- i fatti, così come descritti nella documentazione agli atti, tenuto conto delle acquisizioni e delle altre operazioni societarie che hanno interessato l'operatore economico in questione e in considerazione delle possibili ingerenze da parte di ambienti di stampo mafioso, configurano l'ipotesi in cui può essere disposta la misura della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32, comma 1, lettera b) richiamato;
- peraltro, in linea generale, sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni relative alla informazione interdittiva antimafia e nell'ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte dal provvedimento, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, l'unica misura efficace deve ritenersi quella del commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, lettera b);
- tale intervento è motivato dalla urgente necessità di assicurare la prosecuzione di lavori e il completamento di opere di importanza strategica, in quanto ritenute essenziali nella realizzazione dell'evento Expo Milano 2015;
- che, in considerazione dell'essenzialità del termine di ultimazione dei lavori, il ritardo nell'esecuzione e completamento delle opere *de quibus* avrebbe gravi ripercussioni negative sul piano economico e sociale e, in particolare, arrecherebbe un consistente pregiudizio economico ai bilanci pubblici;
- la proposta di commissariamento con riferimento alla sola mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese non sembra porre particolari difficoltà applicative, tenuto conto del fatto che esso rappresenta uno mero strumento volto ad agevolare la partecipazione delle imprese alle gare di appalto e non dà luogo – come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza risalente (Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 1987, n. 246) fino alla più recente (Cons. Stato, Ad.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Plen., 13 giugno 2012, n. 22) – alla costituzione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono (mancando qualunque organizzazione comune), né a un rigido collegamento strutturale;

- il commissariamento unitario dei due appalti, invece, benché facenti capo a due stazioni appaltanti diverse, potrebbe semplificare la gestione, in considerazione della ristrettezza dei tempi di esecuzione e della essenzialità dei lavori per la realizzazione del grande evento Expo Milano 2015,
- tale soluzione interpretativa consentirebbe, nella fattispecie in esame, di ricondurre appalti che fanno capo alla medesima impresa (e al medesimo RTI) nell'ambito della medesima gestione straordinaria, con una maggiore possibilità di svolgere con efficacia una funzione di controllo e supervisione da parte della Prefettura;

CONSIDERATO, altresì, che

- competente ad emettere il provvedimento suindicato è, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 10 del d.l. n. 90/2014 e dell'art. 92, comma 2 bis, secondo capoverso, del d.lgs. n. 159/2011, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva;
- nel caso di specie, l'informazione antimafia interdittiva è stata emessa dalla Prefettura di Milano, competente, in quanto tale, ad emettere i provvedimenti che dispongono le misure di cui all'art. 32 del richiamato d.l. n. 90/2014;
- nell'ambito della procedura delineata dal più volte citato art. 32, comma 10, al Presidente dell'Autorità non è formalmente riconosciuto un autonomo potere di proposta nei confronti del prefetto ma il mero diritto di essere informato;
- il Presidente, la cui partecipazione all'*iter* procedimentale è normativamente prevista, può prestare, peraltro, il proprio apporto collaborativo al prefetto, presentandogli una propria valutazione ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, a maggior ragione nei casi in cui tale interlocuzione sia sollecitata dal prefetto medesimo;

SI PROPONE

al Prefetto in indirizzo di adottare la più grave misura prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90/2014, e cioè la straordinaria e temporanea gestione della società GIMA.CO Costruzioni s.r.l., (C.F./P. IVA 00784590143) con sede in Delbio (SO), nella sua qualità di mandataria dei RTI citati in premessa, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, cui attribuirà *ex lege* tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, contestualmente sospendendo quelli degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 32, limitatamente alla completa esecuzione, per quanto di competenza della predetta società, dei contratti di appalto di seguito indicati:



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di “interconnessione nord-sud tra la s.s. 11 a Cascina Merlata e l’autostrada A4 “Torino Milano”, stipulato con la Provincia di Milano dalla G.I.M.A.CO Costruzioni s.r.l, in qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la ENGECO s.r.l. in qualità di mandante;
- contratto di appalto per la realizzazione degli “interventi di ristrutturazione e nuova costruzione per la riqualificazione dell’ambito darsena in Milano”, stipulato con la Expo Milano 2015 dalla G.I.M.A.CO Costruzioni s.r.l, in qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la ENGECO s.r.l. e integrata anche dalla ditta Cav. Emilio Giovetti s.r.l. in qualità di mandanti.

Roma, 4 dicembre 2014.

Raffaele Conzone